



CC-15+6p.

12

Verbale

della seduta 15 Marzo 1914



VERBALE

della seduta del 15 marzo 1914

Presiede il Comm. Magaldi; Sono presenti:
Comm. Sednik, Comm. Verardo, Prof. Michel, Prof.
Rabini e Conte Carafa, Commissari, Assistono
l'Avv. G. Fedeschi ed il Sig. T. Berton, Segretari.

La seduta si inizia con la lettura dell'art. 53 bis, riguardante i giorni festivi dei quali potranno usufruire gli impiegati oltre le domeniche, preparato dal Presidente Comm. Magaldi. L'articolo è approvato senza discussione nei termini seguenti:

ARTICOLO 53 bis - Al principio di ogni anno il Direttore Generale indica, in un ordine di servizio, quali siano nell'anno i giorni festivi, oltre le domeniche, e i giorni nei quali l'orario è limitato.

I giorni festivi non possono essere di un numero superiore a quello fissato per gli impiegati dello Stato."

Si riprende quindi la lettura degli articoli dello schema di regolamento concordato fra il Presidente e il Comm. Verardo. Vengono letti ed approvati senza discussione gli articoli 53

a 63 e cioè:

ARTICOLO 58 - Le misure disciplinari che possono applicarsi agli impiegati dell'Istituto sono:

- 1° - la riprensione verbale;
- 2° - la censura scritta;
- 3° - la sospensione da tutte o parte dello stipendio; la sospensione dello stipendio e dall'ufficio.

La sospensione, in ognuno dei due casi non potrà essere superiore a sei mesi."

ARTICOLO 59 - La riprensione verbale è fatta per le mancanze più lievi, per negligenza dell'impiegato o per infrazione a doveri d'ufficio o ad ordini di servizio."

ARTICOLO 60 - La censura scritta è inflitta: per la recidiva nelle infrazioni indicate nell'articolo precedente; per mancanza verso i Superiori e i Colleghi e verso il pubblico; per contegno scorretto verso i dipendenti; per omissione in ufficio di incarichi e lavori non attinenti al servizio; per atti ed omissioni da cui possa derivare danno all'Istituto o ai suoi funzionari; per mancanza al decoro proprio o a quello dell'Istituto.

ARTICOLO 61 - La sospensione si applica: in casi di recidiva in trasgressioni per le quali sia stata applicata la censura scritta; per gravi mancanze verso i Superiori, i Colleghi e il pubblico; per grave abuso di autorità; per comunicazioni ad estranei di notizie concernenti le operazioni dell'Istituto; e nei casi in cui con rapporti e ricorsi scritti o verbali dichiarazione sia travisata e in parte taciuta la verità di fatti relativi al servizio e alla disciplina, con lo scopo manifesto di attenuare la propria responsabilità e di aggravare quella di altri."

ARTICOLO 62 - In caso d'arresto, l'impiegato potrà essere considerato in aspettativa, con un massimo di due mesi di stipendio, sino all'esito definitivo del giudizio. In caso di assoluzione, sarà rimesso in servizio e gli sarà corrisposto lo stipendio trattenuto.

Rimane però sempre salva nel Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare, anche nel caso di assoluzione, la non rinnovazione del contratto d'impiego e la rescissione del contratto stesso.

In caso di condanna per reati contemplati nell'art. 51 dello Statuto, la rescissione del

contratte ha luogo di pieno diritto."

ARTICOLO 63 - Le punizioni dei primi due gradi sono inflitte dal Direttore Generale.

Contro la censura scritta è ammesso il ricorso al Comitato Permanente."

Sull'articolo 64 il Prof. Rabini richiama l'attenzione della Commissione per prospettare l'opportunità di lasciare al Direttore Generale, nei casi in cui egli dovesse ritenerlo opportuno, la facoltà di allontanare temporaneamente un impiegato dall'ufficio, senza provocare la preventiva deliberazione del Comitato Permanente. Potrebbero infatti presentarsi circostanze tali da rendere impossibile e incompatibile ogni indugio.

La Commissione riconosce giusta l'osservazione del Prof. Rabini. Resta quindi sospeso l'articolo 64 il quale verrà formulato con le opportune modifiche dal Sig. Presidente.

ARTICOLO 65 - Il Conte Carafa chiede alcuni schiarimenti su questo articolo. Egli rileva come ai capi ufficio manchino quelle garanzie che tutti gli altri impiegati hanno e che fanno ga

pe alla Commissione del Personale. Saggiunge che nello schema di progetto preparato da lui e dai colleghi Michel e Rubini era contemplata la costituzione di una speciale Commissione che per i Capi Ufficio avesse la funzione che la Commissione del Personale ha per gli impiegati degli altri gradi.

Il Presidente osserva al Conte Carafa che i Capi di Ufficio hanno piena garanzia nel Comitato Permanente e nel Consiglio di Amministrazione. L'organizzazione è analoga a quella dei ministeri: per i capi di ufficio, che per il loro grado e le loro funzioni nell'Istituto, possono considerarsi come i Direttori Generali dei Ministeri, il Consiglio di amministrazione, ha nei casi accennati dal Conte Carafa le attribuzioni analoghe a quelle del Consiglio dei Ministri nei riguardi dei Direttori Generali stessi.

Il Comitato è l'organo consultivo: il Consiglio ha invece facoltà deliberative. Non crede pertanto opportuno di creare una speciale Commissione per i capi di ufficio.

Il Comm. Verardo accenna anche alla possibilità di un ricorso, contro le decisioni del Consiglio, al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale ha funzioni di vigilanza su tutto l'andamento dell'Istituto. Naturalmente,

il Ministro, pure non avendo facoltà di modificare le deliberazioni del Consiglio, può sempre richiamare l'attenzione del Consiglio stesso sui reclami che potessero pervenirgli e che credesse di prendere in considerazione. Si associa quindi in massima alle conclusioni del Presidente,

Per cercare, per quanto possibile, di dare ai capi ufficio garanzie analoghe a quelle fissate per gli impiegati degli altri gradi, troverebbe equo che si sancisse nel regolamento il diritto da parte dei Capi Ufficio di essere sentiti dal Comitato Permanente nei casi previsti dall'art. 65, con la facoltà in determinati casi di presentare ricorso contro la decisione del Comitato al Consiglio di Amministrazione.

La Commissione è concorde nell'accogliere le proposte del Comm. Verardo e il Presidente si assume l'incarico di redigere l'art. 65, con le modificazioni decise dalla Commissione, riservandosi di presentarlo nella prossima seduta.

Sull'articolo 66 il Prof. Michel osserva che la persona che è meglio in grado di dare un giudizio esatto e completo su un determinato impiegato è indubbiamente il capo di ufficio da cui esso dipende. Per questa ragione egli ri-

tiene che la troppo larga composizione della Commissione del personale possa inopportuna-mente provocare una deliberazione non completamente giusta in quanto il voto del capo ufficio potrebbe non avere il dovuto peso: egli quindi tenterebbe a ridurre il numero dei Commissari. Aggiunge che ispirandosi a questo concetto i Capi Ufficio avevano pensato di comporre la commissione nel seguente modo:

il Capo del Personale

il Capo dell'Ufficio al quale appartiene l'impiegato da giudicare ed il Capo dell'Ufficio che per attribuzioni si ritenga più affine al precedente, sempre si intende sotto la presidenza del Vice Direttore Generale.

Il Prof. Rubini è dello stesso avviso anche perchè egli ritiene che, poichè la Commissione dovrà adunarsi di frequente ne conseguirà che assai spesso gli uffici saranno privati di tutti i Capo Ufficio.

Il Presidente osserva che la composizione della Commissione, come all'art. 66, costituisce la migliore garanzia per gli impiegati. L'esperienza insegna che quando le Commissioni sono numerose è difficile che le questioni non vengano considerate sotto tutti gli aspetti e che quindi il giudizio non possa essere del tutto equo. La

presenza di tutti i rappresentanti dei vari uffici nella Commissione è anche utile ad assicurare una certa uniformità alle decisioni, ciò che costituisce vantaggio non lieve. Il Comm. Verardo e il Vice Direttore Generale Comm. Scodini si associano alle considerazioni del Presidente. Conseguentemente i Commissari, Rubini e Michel, ai quali si associa il Conte Carafa, dichiarano di non insistere sulle loro proposte.

L'articolo 66 viene quindi approvato nei seguenti termini:

"La Commissione del personale ha le attribuzioni che le derivano dalle disposizioni del presente regolamento e si occupa soltanto di argomenti che concernono impiegati di grado inferiore a quello di Capo Ufficio e di Ispettore Compartimentale. Essa è composta del Vice Direttore Generale, che ne assume la presidenza, di tutti i Capi Ufficio e dell'Ispettore Compartimentale residente a Roma.

Le adunanze della Commissione sono valide quando intervengano la metà più uno dei componenti di essa.

Le votazioni sono prese a scrutinio segreto e le risoluzioni che ne risultano devono esse

ro segrete.

La Commissione nomina nel suo seno il segretario, il quale compila i verbali delle adunanze che sono custoditi dal segretario stesso e non possono essere resi estensibili ad alcun impiegato."

ARTICOLO 67 = Il Comm. Verardo crede che la forma di ^{di} questo articolo lasci adito a un equivoco.

Ha la Commissione del Personale facoltà di proporre provvedimenti disciplinari?

Egli ritiene di no: in quanto la Commissione non può farsi inisiatrice di proposte che debbono essere provocate dal Direttore Generale e dai Capi Uffici.

Il Presidente; cui si associa il Comm. Scodnik, è di contrario avviso. Egli ritiene che la Commissione abbia tale facoltà, nè crede possa ciò porsi in dubbio.

Il Comm. Verardo insiste nel suo concetto, onde, anche per esaminare la eventualità di mettere in armonia l'art. 67 con l'art. 12, che riguarda i casi di rescissione dei contratti d'impiego dei capi d'ufficio, prega il Presidente di riesaminare l'articolo e, tenendo calcolo della discussione, di rappresentarlo alla discussione

della Commissione nella prossima riunione. Così rimane stabilito.

Si approvano quindi, con lievi modificazioni di forma, i seguenti articoli:

ARTICOLO 68 - Il personale di servizio dell'Istituto comprende:

Il Capo Commesso;

i Commessi;

gli Uscieri;

gli Inservienti;

I Commessi, gli Uscieri e gli Inservienti sono alla diretta dipendenza del Capo Commesso; e tutto il personale di servizio esercita le sue funzioni sotto la sorveglianza del Capo dello Ufficio del Personale."

ARTICOLO 69 - I requisiti necessari per essere ammessi nel personale di servizio sono:

- 1° essere cittadino italiano;
- 2° avere compiuto i 18 e non oltrepassato i 30 anni di età;
- 3° sapere leggere e scrivere;
- 4° essere di sana e robusta costituzione fisica riconosciuta dai medici fiduciari dell'Istituto;
- 5° dimostrare di aver tenuto e di tenere buo-

na condotta morale.

E' titolo di preferenza avere prestato servizio militare.

L'esame dei titoli degli aspiranti è fatto dal Capo dell'Ufficio del Personale, il quale con relazione scritta ne riferisce al Direttore Generale.

Il Comitato Permanente nomina il personale di servizio sopra proposta del Direttore Generale.

ARTICOLO 70 - L'ammissione, secondo i bisogni del servizio, ha luogo, di regola, al posto iniziale di inserviente. Essa deve essere preceduta da un periodo di prova, non inferiore ai sei mesi e non superiore a un anno, durante il quale è corrisposta una mercede mensile posticipata, nella misura fissata dal Comitato Permanente.

Quando l'aspirante non corrisponda, per qualsiasi motivo, alle esigenze del servizio, durante il periodo di prova o al termine di esso, può essere esonerato dal servizio senza diritto a compenso di qualsiasi specie.

L'esonero è deliberato dal Comitato Permanente, sopra proposta del Direttore Generale e non devono essere espresse le ragioni di esso."

ARTICOLO 71 - Le retribuzioni del personale di servizio e gli aumenti di esse si conferiscono nella misura indicata in apposite quadre approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Le retribuzioni si corrispondono a mese posticipate."

ARTICOLO 72 - Il primo aumento di paga agli Inservienti, agli Uscieri e ai Commessi, ha luogo dopo tre anni dalla nomina o dalla promozione; quelli successivi, nella misura fissata nel quadro, ogni quattro anni.

Gli aumenti di paga possono essere ritardati di un semestre, nel caso di sospensione dalla paga e dall'ufficio, senza però produrre effetti nella decorrenza del periodo di tempo per l'aumento successivo.

Quando un Inserviente, un Usciere, un Commesso abbia raggiunto il limite massimo della paga che gli è attribuita e non è promosso rispettivamente al posto di Usciere, di Commesso e di Capo Commesso, ha diritto a due aumenti quinquennali di paga nella misura del 10 per 100, quando concorra il requisito del buon servizio prestato.

Gli aumenti di paga decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la scadenza del termine."

ARTICOLO 73 - I passaggi del personale di servizio da Inserviente a Usciere e da Usciere a Commesso e da Commesso a Capo Commesso sono deliberati dal Comitato Permanente, sopra proposta del Direttore Generale, e si effettuano a scelta, senza tener conto alcuna della anzianità.

Il posto di Capo Commesso può essere conferito anche a persona estranea al personale di servizio."

ARTICOLO 74 - Le norme disciplinari del personale di servizio sono stabilite dal Comitato Permanente sopra proposta del Direttore Generale, nei riguardi specialmente dell'orario di ufficio, dei turni di servizio, delle licenze ordinarie e straordinarie, delle assenze per malattia.

I Capi di ciascun ufficio devono fornire, almeno una volta l'anno, al Direttore Generale, informazioni sulla condotta del personale di servizio che vi è addetto."

ARTICOLO 75 - Le mancanze lievi rispetto alle norme disciplinari stabilite, sono punite con la riprensione verbale che è inflitta dal Capo dell'Ufficio del Personale.

Le mancanze gravi sono punite con la multa in una misura non superiore all'importo di tre giornate di paga.

La multa è inflitta dal Direttore Generale.

La recidiva nelle mancanse gravi e quelle di carattere più grave sono punite con la sospensione dalla paga e dall'ufficio fino al massimo di tre mesi. La sospensione è applicata dal Comitato Permanente, sopra proposta del Direttore Generale.

Nel caso di recidiva nelle mancanse più gravi, chi vi è incorso può essere dispensato dal servizio. La dispensa dal servizio è deliberata dal Comitato Permanente sopra proposta del Direttore Generale, senza che ne siano indicati i motivi."

Il Prof. Rabini osserva che per il personale di servizio non si è ancora presa alcuna deliberazione circa il trattamento di quiescenza.

Il Presidente risponde che senza dubbio deve prendersi una deliberazione in proposito fissando se convenga iscriverlo alla Cassa Nazionale di Previdenza o farlo partecipare ad una forma di assicurazione con l'Istituto stesso. Il problema merita studio e poiché il Prof. Michel dovrà, nella prossima riunione, prospettare alcune ipotesi di assicurazione per gli impiegati, egli assume volentieri l'incarico di fare qualche

saggio e suggerire nei riguardi del personale di servizio una via piuttosto che l'altra. E precisamente in attesa di tali dati la Commissione rinvia anche la discussione su di un'altra domanda del Prof. Rubini diretta a stabilire se cioè debbano essere o no segnati limiti massimi di età per il personale di servizio.

La seduta è quindi rinviata a giovedì 19 marzo alle ore 10 ant. -
